

Avviso ai litiganti

Tributi armonizzati oppure no, a confronto con il contraddittorio

17 Luglio 2017

Necessario per i primi, pena l'invalidità dell'atto, ma solo se il contribuente dimostra per quali ragioni è stato danneggiato dal mancato avvio della procedura



SINTESI. La Cassazione - uniformandosi all'indirizzo espresso dalle SS.UU. con la sentenza n. 24823 del 2015 - ha affermato che il diritto nazionale, a differenza di quello dell'Unione europea, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto. Di conseguenza, in tema di tributi "non armonizzati", l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, a pena di invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito. Diversamente, in tema di tributi "armonizzati", trovando diretta applicazione il diritto dell'Unione europea, la

violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio) si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto.

È stato altresì ribadito che le garanzie fissate dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 trovano applicazione esclusivamente "in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente", cioè in relazione alle ipotesi caratterizzate, in sostanza, dalla autoritativa intromissione dell'Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente, alla diretta ricerca di elementi valutativi a lui sfavorevoli: peculiarità che specificamente giustifica, quale contro bilanciamento, il contraddittorio, al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell'interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali aziendali.

Ordinanza n. 15837 del 23 giugno 2017 (udienza 24 maggio 2017)

Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Iacobellis Marcello - Est. Iofrida Giulia

Accertamento - Contraddittorio endoprocedimentale - Obbligatorietà - Diversa disciplina a seconda che si tratti di tributi "non armonizzati" o "armonizzati"

Accertamento - Garanzie fissate dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 - Applicabilità solo in caso di accessi, ispezioni e verifiche presso la sede del contribuente

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/tributi-armonizzati-oppure-no-confronto-contraddittorio>